

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO	DATA
	99	30-06-2021
OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI DI CUI ALL'ART. 192, COMMA 1, DEL D. LGS. 50/2016. RILIEVI ANAC IN TEMA DI CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO RIGUARDANTI GLI ART. 24 E 26 DELLO STATUTO SOCIETARIO DI AMGA LEGNANO SPA. RECEPIMENTO RILIEVI E ADEGUAMENTO STATUTO.		

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO **DUEMILAVENTUNO** ADDI **TRENTA** DEL MESE DI **GIUGNO** ALLE ORE **22:10** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
COLOMBO ROBERTO		X		MERAVIGLIA FRANCA		X	
MODICA MATTEO	X			SPIRITO DAVIDE	X		
AUTERI GIUSEPPINA	X			ZAMBON EDOARDO	X		

TOTALE PRESENTI 4

TOTALE ASSENTI 2

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL VICE SINDACO DR. MATTEO MODICA ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI DI CUI ALL'ART. 192, COMMA 1, DEL D.LGS 50/2016. RILIEVI ANAC IN TEMA DI CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO RIGUARDANTI GLI ART. 24 E 26 DELLO STATUTO SOCIETARIO DI AMGA LEGNANO SPA. RECEPIMENTO RILIEVI E ADEGUAMENTO STATUTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Canegrate detiene una partecipazione diretta del 7,6582% nel capitale sociale di Amga Legnano S.p.A., società in house providing a totale partecipazione pubblica;

Dato atto che per Amga Legnano S.p.A. è stata presentata domanda di iscrizione nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs 50/2016, acquisita al protocollo ANAC n. 8659/2018, fascicolo n. 202 del 29/01/2018;

Riscontrato che, riguardo a tale istanza di iscrizione, ANAC ha formulato alcuni rilievi, ai quali il Comune di Legnano ha dato riscontro con integrazioni documentali e controdeduzioni acquisite al protocollo ANAC al n. 737 del 7 gennaio 2020;

Riscontrato che la suddetta ANAC ha successivamente comunicato, con proprie note del 25.02.2020 e del 22.03.2021, l'esito delle risultanze dell'istruttoria condotta sulla suddetta domanda, concluse con un preavviso di rigetto per carenza dei requisiti di cui al punto 5.5 delle Linee guida n. 7 - Delibera n. 951/2017, con particolare riferimento alla attuale formulazione dell'art. 26 dello statuto di Amga Legnano S.p.A., ritenendo che lo stesso non garantisca il rispetto della previsione della lettera a) del comma 5 dell'articolo 5 del Codice dei contratti pubblici che prescrive, nei casi di controllo analogo congiunto, che *"gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti"*, invitando a voler procedere alla modifica dello stesso;

Rilevato che, avverso il contenuto della nota ANAC del 22.03.2021 risultava, possibile far pervenire eventuali ulteriori controdeduzioni e/o documentazione integrativa nel termine di 60 giorni dalla ricezione della stessa e, con le controdeduzioni, era facoltà assumersi l'impegno di procedere alla eliminazione delle cause ostantive entro il termine massimo di 60 giorni dall'invio delle controdeduzioni;



Vista l'opportunità di evitare il rigetto da parte di ANAC della domanda di iscrizione nell'Elenco cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs 50/2016, pur se provvedimento suscettibile di impugnazione di fronte agli organi competenti della giustizia amministrativa, al fine di conservare la qualifica di società "in house" in capo ad Amga Legnano S.p.A. e, in conseguenza del controllo analogo "a cascata", sulle società da questa partecipate;

Riscontrato che, con nota del 19.05.2021, il R.A.S.A. del Comune di Legnano ha riscontrato la comunicazione ANAC del 22.03.2021, trasmettendo le proposte di modifica degli art. 24 e 26 dello statuto di Amga Legnano S.p.A., con ciò impegnandosi ad eliminare le cause ostative nel termine massimo di 60 giorni;

Viste le proposte di modifica degli art. 24 e 26 dello statuto di Amga Legnano S.p.A., come riportate nell'allegato A) e ritenuto di procedere al riguardo;

Riscontrato che tali proposte di modifica sono state avallate dal Coordinamento soci di Amga Legnano S.p.A.;

Considerato che l'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016 demanda alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale le sole modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società e/o la trasformazione della società, il trasferimento della sede sociale all'estero, la revoca dello stato di liquidazione, e rilevato che le modifiche statutarie proposte costituiscono mera ottemperanza e conformazione dello Statuto al disposto del D.Lgs. n. 175/2016 e del D.Lgs. n. 50/2016, per cui la competenza all'adozione può essere attribuita alla Giunta Comunale;

Acquisito, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, 147 bis 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta spesa;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto il D.Lgs 50/2016, Codice dei Contratti;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese



DELIBERA

- 1) di condividere le proposte di modifica degli art. 24 e 26 dello statuto di Amga Legnano S.p.A., finalizzate a recepire le osservazioni di ANAC con riferimento al rispetto del disposto della lettera a) del comma 5 dell'articolo 5 del Codice dei contratti pubblici che prevede, nei casi di controllo analogo congiunto, che *"gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti"*;
- 2) di approvare conseguentemente l'adeguamento degli art. 24 e 26 dello statuto di Amga Legnano S.p.A. come riportate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di autorizzare il Sindaco o Suo delegato a partecipare alla Assemblea dei Soci di Amga Legnano S.p.A., che sarà convocata per l'approvazione delle modifiche statutarie di cui al presente deliberato, nonché ad effettuare quanto altro necessario in attuazione del presente provvedimento, a lui conferendo ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario, utile o opportuno, nessuno escluso, compreso quello di introdurre eventuali modificazioni, variazioni, soppressioni o aggiunte di carattere non sostanziale che risultassero necessarie o comunque richieste, anche in relazione alle eventuali indicazioni delle Autorità Competenti, compreso l'Ufficiale rogante;
- 4) di autorizzare ogni altro organo o Ufficio Comunale all'adozione degli atti conseguenti all'esecuzione del presente provvedimento;

Con successiva votazione unanime la presente è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000

All.ti Parere D. Lgs 267/2000
Allegato A





COMUNE DI CANEGRATE

PROVINCIA DI MILANO

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158

E-mail: info@comune.canegrate.mi.it - E-mail: ragioneria@comune.canegrate.mi.it

comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

Parere preventivo artt. 49, 147 bis comma 1 - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

Allegato alla deliberazione n. 99 assunta in data 30 GIU. 2021

GIUNTA COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI DI CUI ALL'ART. 192, COMMA 1, DEL D.LGS 50/2016. RILIEVI ANAC IN TEMA DI CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO RIGUARDANTI GLI ART. 24 E 26 DELLO STATUTO SOCIETARIO DI AMGA LEGNANO SPA, RECEPIMENTO RILIEVI E ADEGUAMENTO STATUTO.

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.



IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Contabilità e Programmazione Economica)
Fulvia Callesso



ALLEGATO A)

MODIFICHE STATUTO AMGA LEGNANO S.p.A.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>Articolo 24) La Società è amministrata da un Amministratore Unico. L'Assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, nel rispetto, comunque, delle norme di legge in materia di società a partecipazione pubblica e per la garanzia della parità di genere. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 11 comma 3 e articolo 5 comma 4, del D.Lgs 175/2016 e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs 175/2016. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Qualora l'Organo Amministrativo non venga ricostituito nel termine di cui sopra ai sensi dell'art. 11, comma 15, del D.Lgs. 175/2016, si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito con modificazioni, della legge 15 luglio 1994, n. 444. Nel caso di Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori dovrà avvenire nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che almeno un terzo dei membri, arrotondato per eccesso, del Consiglio di Amministrazione, sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto in via anticipata l'intero Consiglio e deve essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori. Gli Amministratori possono essere revocati anche in assenza di giusta causa, in</p>	<p>Articolo 24) La Società è amministrata da un Amministratore Unico. L'Assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, nel rispetto, comunque, delle norme di legge in materia di società a partecipazione pubblica e per la garanzia della parità di genere. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 11 comma 3 e articolo 5 comma 4, del D.Lgs 175/2016 e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs 175/2016. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Qualora l'Organo Amministrativo non venga ricostituito nel termine di cui sopra ai sensi dell'art. 11, comma 15, del D.Lgs. 175/2016, si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito con modificazioni, della legge 15 luglio 1994, n. 444. Nel caso di Consiglio di Amministrazione, la scelta degli amministratori dovrà avvenire nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che almeno un terzo dei membri, arrotondato per eccesso, del Consiglio di Amministrazione, sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto in via anticipata l'intero Consiglio e deve essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori. Gli Amministratori possono essere revocati anche in assenza di giusta causa, in</p>



considerazione della particolare natura fiduciaria della nomina da parte dei soci pubblici di cui sono espressione. In caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore nella Società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

considerazione della particolare natura fiduciaria della nomina da parte dei soci pubblici di cui sono espressione. In caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore nella Società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

Nel caso di nomina diretta dei membri del Consiglio di Amministrazione, detti membri possono essere revocati soltanto dagli Enti Locali che li hanno nominati. La revoca degli amministratori da parte degli Enti Locali soci è efficace, senza necessità di alcuna deliberazione che la recepisca, a decorrere dalla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di revoca.

Articolo 26)

La nomina degli Amministratori spetta agli Enti Locali riuniti in Assemblea dei soci ed avviene sulla base di liste di candidati e secondo le procedure di cui ai seguenti commi.

In ognuna delle liste i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo; il numero massimo dei candidati sarà quello dei Consiglieri dei quali è composto il Consiglio di Amministrazione, come determinato dall'Assemblea.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che risultino iscritti nel libro dei soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta e può votare per una sola lista.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e così via secondo il numero

Articolo 26)

Nel caso in cui la Società, ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la nomina degli Amministratori spetta in via diretta agli Enti Locali soci anche ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., così da garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto da rappresentanti di tutti gli Enti Locali soci, secondo modalità tali che singoli rappresentanti possono rappresentare uno o più Enti Locali soci.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre membri, l'Ente Locale socio di maggioranza assoluta ha diritto di procedere alla nomina diretta di un amministratore; al socio con la maggioranza relativa dopo il socio di maggioranza assoluta, spetta la nomina di un amministratore su indicazione congiunta con il socio di maggioranza assoluta; la nomina del rimanente amministratore spetta all'insieme di tutti i restanti soci di minoranza, in loro rappresentanza.

Nel caso in cui il Consiglio di



dei Consiglieri da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine della stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati; in caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Amministrazione sia composto da cinque membri, l'Ente Locale socio di maggioranza assoluta ha diritto di procedere alla nomina diretta di tre amministratori; al socio con la maggioranza relativa dopo il socio di maggioranza assoluta spetta la nomina di un amministratore; ai restanti soci spetta la nomina del rimanente amministratore, in loro rappresentanza.

La designazione di un amministratore da nominare in rappresentanza di più soci avviene nell'ambito del Coordinamento soci, di cui all'art. 22 del presente Statuto, in sede di apposita riunione riservata ai soci di minoranza interessati, all'uopo convocata e validamente costituita alla presenza di tutti i suddetti soci, eventualmente rappresentati mediante delega attribuita ad altro socio di minoranza, deliberante secondo il principio di maggioranza del voto per teste.

La designazione degli amministratori oggetto di nomina diretta è in ogni caso preliminarmente comunicata al Coordinamento soci.

L'individuazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tra i componenti nominati, è riservata al socio di maggioranza assoluta.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL VICE SINDACO
F.to Dr. Matteo Modica

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno - 7 LUG. 2021
e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, - 7 LUG. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 9 fogli.

Li, - 7 LUG. 2021



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. La Scala", written over a horizontal line.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed E' DIVENTATO ESECUTIVO in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala